

---

# CODICE DEONTOLOGICO DEI PROFESSIONISTI SOCI DI AIAS

*Approvato dal Consiglio Direttivo il 12/02/2024*

|   |   |
|---|---|
| Premessa .....  | 2 |
| Articolo 1 - Norme Generali.....  | 2 |
| Articolo 2 - Esercizio dell'attività .....                                    | 2 |
| Articolo 3 - Rapporti con l'utenza e con i committenti.....                   | 2 |
| Articolo 4 - Rapporti con i colleghi.....                                     | 3 |
| Articolo 5 - Rapporti con i collaboratori.....                                | 4 |
| Articolo 6 - Obbligo di riservatezza e Tutela della Privacy.....              | 4 |
| Articolo 7 - Utilizzo del marchio AIAS .....                                  | 4 |
| Articolo 8 - Sportello del consumatore.....                                   | 4 |
| Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari.....                                  | 5 |
| Articolo 10 - Inappellabilità delle decisioni del Collegio dei Probiviri..... | 6 |

---

## Premessa

Scopo del presente Codice Deontologico è stabilire i principi di comportamento ai quali i soci di AIAS devono attenersi nello svolgimento della propria attività professionale, in qualunque forma svolta, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, come fissati nel proprio Statuto.

Il Codice deve essere osservato da parte di tutti gli iscritti ad AIAS e, in particolare, deve essere sottoscritto dai soci che richiedono un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati rilasciato da AIAS ai sensi della legge 4/2013.

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è competente per la verifica della costante applicazione del Codice Deontologico, fornendone l'esatta interpretazione e sanzionando le scorrettezze e le inadempienze dei soci in ambito associativo e professionale.

## Articolo 1 - Norme Generali

A tutti i soci AIAS è richiesto di uniformarsi scrupolosamente ai seguenti principi:

1. Scrupolosa osservanza delle leggi vigenti
2. Integrità professionale
3. Rispetto della persona senza discriminazioni sulla base della religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, genere, orientamento sessuale, disabilità o altro.
4. Competenza e professionalità
5. Obiettività
6. Attenzione, consapevolezza e rispetto delle tematiche di Salute Ambiente e Sicurezza in un contesto di Sviluppo Sostenibile
7. Riservatezza nella gestione delle informazioni (su persone o tecniche)

## Articolo 2 - Esercizio dell'attività

Il Socio AIAS può utilizzare la propria appartenenza ad AIAS solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.

Il socio cura e mantiene la propria preparazione e le proprie competenze attraverso l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze e competenze professionali secondo i principi dell'apprendimento permanente.

Il Socio AIAS riconosce i limiti della propria competenza ed usa solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

## Articolo 3 - Rapporti con l'utenza e con i committenti

Le prestazioni del Socio devono essere sempre basate su un contratto/incarico scritto e i contratti e gli incarichi devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

---

Il socio si impegna ad assicurare l'informazione puntuale ed esaustiva su tutte le questioni riguardanti la propria attività e a non sfruttare situazioni di vantaggio per inadeguata informazione o conoscenza delle proprie controparti.

Il Socio Aias che abbia ricevuto e accettato mandati, incarichi o nomine è tenuto ad onorarli con la dovuta serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati o concordati con il Committente, con impegno, assiduità e nel rispetto dell'etica professionale.

Nell'espletamento della propria attività professionale il Socio:

- deve svolgere gli incarichi professionali inerenti alla propria specifica attestazione/certificazione o qualificazione secondo quanto previsto dal presente Codice;
- non può decidere autonomamente di farsi sostituire nella gestione complessiva dell'incarico da un collega terzo, senza avere concordato con la committenza tale sostituzione;
- deve operare con perizia, diligenza e prudenza ed adempiere al suo incarico nel tempo compatibile con la natura dell'incarico e con gli obblighi derivanti.

Il Socio deve portare a termine l'incarico nei modi stabiliti con la committenza, salvo imprevisti di cui provvederà ad informare la committenza.

Il Socio AIAS accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri.

Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti che completano e coadiuvano l'attività.

Il Socio AIAS, in questi casi, risponde non solo per sé ma anche dei soggetti eventualmente scelti come collaboratori anch'essi obbligati ad applicare e conoscere le norme del presente Codice.

Il Socio stabilisce e concorda preliminarmente all'avvio del rapporto professionale il suo compenso fornendo informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

L'entità dei compensi per le prestazioni professionali deve essere coerente con le norme esistenti, con i contratti di lavoro, con le tariffe di mercato in funzione del possesso dell'attestazione e/o della certificazione.

## Articolo 4 - Rapporti con i colleghi

Il socio Aias deve mantenere, nei confronti degli altri professionisti rapporti di lealtà e correttezza anche ove i rapporti siano concorrenziali. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali, per es. denigrando le qualità altrui.

Il socio Aias qualora chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, informerà quest'ultimo con l'accordo del Committente e chiederà le opportune informazioni relative all'incarico.

Il Socio AIAS si impegna a contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell'ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

---

## Articolo 5 - Rapporti con i collaboratori

Il Socio che si avvale della collaborazione di personale in posizione dipendente assicura che detto personale è assunto con regolare contratto di lavoro; in particolare, per i requisiti di Attestazione Aias non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono fornite dettagliate informazioni in merito a:

- profilo e contenuti delle mansioni da svolgere
- elementi normativi e retributivi
- misure di prevenzione e protezione in vigore per la tutela dai rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate alla persona con modalità tali, che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione del loro contenuto.

## Articolo 6 - Obbligo di riservatezza e Tutela della Privacy

Il socio deve trattare in modo riservato, assicurandone la protezione, le informazioni professionali delle quali venga a conoscenza in ragione dei propri incarichi, quando non destinate espressamente alla divulgazione.

In particolare, il Socio AIAS garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (cd. GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, cd. Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Osserva questo obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

## Articolo 7 - Utilizzo del marchio AIAS

Il diritto all'utilizzo del marchio AIAS è regolato dall'apposito "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO AIAS DA PARTE DEI SOCI", reperibile nel sito dell'Associazione e che i soci richiedenti un'Attestazione in base alla Legge 4/2013 sono tenuti a rispettare.

## Articolo 8 - Sportello del consumatore

Come previsto dal "Regolamento degli Organismi Tecnici e Professionali e dell'Attestazione professionale ex legge 4/2013" di AIAS (qui riprodotto solo parzialmente):

AIAS ha istituito il proprio Sportello del Consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 4/2013.

Lo Sportello esamina i ricorsi concernenti la violazione dei requisiti di qualificazione professionale o di qualità del servizio da parte di un professionista titolare di un Attestato AIAS, allo scopo principale di favorire una conciliazione tra le parti, salvo la segnalazione all'Autorità giudiziaria qualora emergano nel comportamento del professionista o del cliente gli estremi di un reato.

Possono presentare ricorsi, sulla base di idonea documentazione, clienti del professionista o anche soggetti terzi interessati, restando inammissibili i ricorsi anonimi.

---

Nei casi di particolare gravità, e sempre nei casi di recidiva, lo Sportello segnala al competente APC l'opportunità di applicare la sanzione della sospensione temporanea o della revoca dell'Attestato, che verrà eventualmente comminata dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto di AIAS.

Il professionista a cui sia stato revocato l'Attestato non può presentare una nuova richiesta prima di tre anni dalla revoca, e solo se documenta adeguatamente la correzione delle prassi che hanno dato luogo alla revoca.

Con la sottoscrizione del presente Codice Deontologico, il Socio si impegna a riconoscere e rispettare le richieste e le decisioni provenienti dallo Sportello del Consumatore, ferma restando, avverso i provvedimenti disciplinari comminati, la possibilità per il Socio di ricorso al Collegio dei Probiviri.

## Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari

Come previsto dal "Regolamento del Collegio dei Probiviri di Aias" (riprodotto qui solo parzialmente):

Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico AIAS o degli interessi associativi, il Collegio dei Probiviri avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d'ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l'attività professionale dei soci;

Il Collegio dei Probiviri, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) risoluzione del rapporto associativo

La sanzione è adottata dopo aver sentito il socio a propria difesa, in forma scritta, e qualora il Collegio dei Probiviri lo ritenga opportuno con comparizione personale, previo invito a comparire inviato con adeguato preavviso

**Il richiamo:** consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.

**La censura:** dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo in corso.

**La sospensione:** atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo.

La durata della sospensione è stabilita dal Collegio dei Probiviri con un massimo di sei mesi.

La sospensione interviene anche nei casi di:

- interdizione dai pubblici uffici;
- emissione di mandato o ordine di cattura.

Terminato il periodo di sospensione il socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purché in regola con la quota associativa.

---

**La risoluzione del rapporto associativo:** la risoluzione è deliberata dopo aver sentito il socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell'AIAS, a causa della inosservanza del presente Codice o dello Statuto associativo.

La revoca dell'iscrizione all'Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall'Associato all'atto della iscrizione (rispetto del Codice Deontologico e dell'uso del Marchio AIAS).

In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l'immagine di AIAS.

**Sanzioni del procedimento disciplinare:** Nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato d'ufficio e risulti palesemente infondato, il Collegio valuterà l'esistenza dei presupposti per adottare una sanzione disciplinare nei confronti del socio o dei soci che ha/hanno dato avvio al procedimento stesso.

## Articolo 10 - Inappellabilità delle decisioni del Collegio dei Probiviri

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.